

Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo)

Modifica del 16 marzo 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 3 febbraio 2011¹;
visto il parere del Consiglio federale del 4 maggio 2011²,

decreta:

I

La legge forestale del 4 ottobre 1991³ è modificata come segue:

Art. 7 Rimboschimento compensativo

¹ Ogni dissodamento va compensato nella medesima regione in natura e con essenze stanziali.

² Invece del compenso in natura è possibile adottare provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio:

- a. nelle zone con area forestale in crescita;
- b. nelle altre zone, in casi eccezionali, per riguardo a terre coltivate e a zone di pregio ecologico o paesistico particolare.

³ È possibile rinunciare al rimboschimento compensativo in caso di dissodamento:

- a. di estensioni boschive cresciute spontaneamente negli ultimi 30 anni, al fine di recuperare terreni agricoli;
- b. volto a garantire la protezione contro le piene e la rivitalizzazione delle acque;
- c. per conservare e valorizzare i biotopi secondo gli articoli 18a e 18b capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966⁴ sulla protezione della natura e del paesaggio.

1 FF 2011 3955

2 FF 2011 3985

3 RS 921.0

4 RS 451

⁴ Se nel corso dei 30 anni successivi il terreno agricolo recuperato secondo il capoverso 3 lettera a è destinato a un'altra utilizzazione, il rimboschimento compensativo deve essere effettuato a posteriori.

Art. 8

Abrogato

Art. 10 cpv. 2

² Al momento dell'emanazione e dell'adattamento dei piani di utilizzazione ai sensi della legge del 22 giugno 1979⁵ sulla pianificazione del territorio è ordinato un accertamento del carattere forestale:

- a. laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta;
- b. laddove, al di fuori delle zone edificabili, il Cantone intende impedire l'avanzamento della foresta.

Art. 13, rubrica, nonché cpv. 1 e 3

Delimitazione tra foreste e zone d'utilizzazione

¹ I margini forestali definiti secondo l'articolo 10 capoverso 2 sono integrati nei piani d'utilizzazione.

³ I margini forestali possono essere sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l'articolo 10 se i piani d'utilizzazione sono adattati e le condizioni reali sono mutate in modo sostanziale.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012

Il presidente: Hans Altherr
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 16 marzo 2012

Il presidente: Hansjörg Walter
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 27 marzo 2012⁶

Termine di referendum: 5 luglio 2012

⁵ RS 700

⁶ FF 2012 3061